



CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

Via Principe Amedeo, 29 - 46100 Mantova (MN)
Tel 0376.321312 Fax 0376.222852
C.F. 02384350209 www.territoridelmincio.it

aderente

ABI ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE
E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

Prot. 0003591/2019
Mantova, 14/12/2019

Spett.li Imprese

vedi allegato elenco ditte invitate

OGGETTO: Lavori urgenti per il ripristino di alcuni tratti della canaletta Agnella Core ponte molino in comune di Ostiglia (MN) – Lettera d'invito alla gara.

CIG: 81360798C8 – CUP: I53E19000180009

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

invita codesta rispettabile impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a presentare la propria formale offerta per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento di cui in oggetto nel rispetto delle indicazioni fornite nel seguente disciplinare.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della gara o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSA

Con determina a contrarre n. 46/2019 del 14/12/2019 questa Amministrazione ha deliberato di affidare i lavori urgenti per il ripristino di alcuni tratti della canaletta Agnella Core Pontemolino in comune di Ostiglia (MN); L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici", in seguito Codice, mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno 3 preventivi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il luogo di svolgimento dei lavori è in comune di Castelbelforte. NUTS: ITC4B.

CIG: 81360798C8 – CUP: I53E19000180009

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Oliviero Zucchini.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E DURATA

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Rifacimento di canaletta in c.a. a sezione rettangolare	45247111-1 Lavori di costruzione di canali di irrigazione	P	€ 89.415,91
Importo totale a base di gara				€ 89.415,91

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ma comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 624,00, **non soggetti a ribasso.**

CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

L'appalto è finanziato per il 90% da risorse provenienti da Regione Lombardia mediante procedura di cui all'Art. 95 comma 2 lett.a della L.R. n. 31 del 5/12/2008 per "opere di pronto intervento" e per il 10% da risorse provenienti dal bilancio consortile.

L'appalto è costituito da un unico lotto.

La durata dell'appalto è fissata in **66 (sessantasei) giorni**, naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori, come da cronoprogramma.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel.

3.2. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Si fa presente che ulteriori chiarimenti e/o precisazioni potranno essere richiesti unicamente tramite la piattaforma Sintel mediante la funzione Comunicazioni di Procedura.

Per chiarimenti connessi all'uso della piattaforma ed alle sue funzionalità è a disposizione il numero verde **800116738** di Sintel.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria

CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.1. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

4.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALI E DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

A pena di esclusione, i concorrenti devono risultare iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM. 7 luglio 1997 n. 274, di cui all'art. 3 del suddetto decreto (per le imprese non stabilite in Italia è richiesta l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).

I concorrenti, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecniche e professionali:

- Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è, figurativamente e proporzionalmente, ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori, così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del precedente requisito di cui alla lettera a);
- Disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica.

I concorrenti potranno dimostrare la propria idoneità mediante esibizione dell'attestazione SOA, in corso di validità, relativa alla categoria dei lavori oggetto dell'appalto, ovvero OG 8, classifica I°;

CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

Sistema di verifica del possesso dei requisiti AVCPASS: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 81 D.Lgs. 50/2016 e della deliberazione attuativa n.111/2012 (aggiornata con Delibera A.N.A.C. n. 157 del 17.02.2016) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono pertanto, obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della presente procedura. **Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.** Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

Si rinvia alla lettura della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.111 del 20 dicembre 2012 (aggiornata con Delibera A.N.A.C. n. 157 del 17.02.2016).

Considerato che il sistema AVCPASS è una procedura istituita e resa disponibile dall'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione che ha sostituito l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), per eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti per gli operatori economici concorrenti alla gara, inerenti il citato sistema AVCPASS, si invita a contattare direttamente l'A.N.A.C. al Contact Center indicato nel portale dell'Autorità www.autoritalavoripubblici.it, in quanto questa Stazione Appaltante non è in grado di fornire chiarimenti in merito alle funzionalità del citato sistema.

4.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 4.2 lett.** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

4.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 4.2 lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

4.5. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella tema di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

5. SUBAPPALTO.

All'istituto del subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 105, del D. Lgs. 50/2016.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nel limite massimo che **la stazione appaltante stabilisce nel 40% dell'importo complessivo del contratto**, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Si precisa che, in conformità con la normativa vigente, al momento della presentazione delle offerte, non si richiede di specificare alcuna informazione relativamente alle eventuali imprese subappaltatrici.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Nel momento in cui il concorrente intende concretizzare l'intenzione indicata in sede di offerta attivando il subappalto dovrà comunque fare espressa richiesta al RUP allegando la seguente documentazione:

- a. Il contratto di subappalto, nel quale dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola, con cui il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136 del 13.8.2010;
- b. la certificazione attestante il possesso - da parte del subappaltatore - dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016, in relazione a quanto subappaltato;

CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

- c. la dichiarazione del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 38 del citato decreto;
- d. la dichiarazione del subappaltatore che, nei suoi confronti, non sussiste alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e ss.mm.ii. e dagli artt. 4, 14 e 67 del D. Lgs. 159/2011;
- e. la dichiarazione resa dall'affidatario del contratto, in conformità al disposto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;

6. PROCEDURA DI GARA

6.1. SINTEL

La presente procedura verrà svolta interamente ed unicamente in forma telematica, mediante l'ausilio di sistemi informatici, ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

Il Consorzio di bonifica Territori del Mincio ha disposto l'attivazione e l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia per l'affidamento dei lavori in oggetto. Tale Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia è accessibile attraverso l'URL www.arca.regione.lombardia.it.

Il Concorrente dovrà inserire esclusivamente nella piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 10/01/2020, la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, laddove prescritto.

Il Sistema non accetterà offerte presentate oltre il giorno e l'ora sopra indicati.

Lombardia Informatica S.p.A. è "Gestore del Sistema" e, tra l'altro, ha il compito di:

- (i) gestire i servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento di Sintel;
- (ii) curare tutti gli adempimenti inerenti le procedure di registrazione e l'utilizzo di Sintel;
- (iii) controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Sistema è costituito da complesse infrastrutture tecnologiche, quali programmi per elaboratore e sistemi di trasmissione ed elaborazione dati ed è stato realizzato sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti nello stato della tecnica. In ogni caso, non si possono escludere anomalie o malfunzionamenti del Sistema: in tali ipotesi, la Stazione Appaltante si riserva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la sospensione e la non aggiudicazione della stessa.

L'accesso e l'utilizzo del Sistema comportano l'accettazione integrale di tutte le disposizioni contenute nella presente Lettera d'Invito e relativi allegati, oltre che delle disposizioni di natura tecnica presenti sul Sistema medesimo.

In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti "Modalità di utilizzo della piattaforma Sintel" e "Manuale operativo Utente Fornitore", scaricabili dal sito Internet:

<http://www.arca.regione.lombardia.it>

6.2. FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Ogni documento richiesto e relativo alla presente procedura deve essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana, conformemente a quanto prescritto dalla documentazione di gara, e presentato secondo la disciplina e le modalità di seguito riportate.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico inviato dal concorrente (di seguito, per brevità, anche "file") in relazione alla presentazione dell'offerta dovrà essere:

- in formato elettronico;
- sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore dell'operatore economico concorrente, con la firma digitale, il cui relativo certificato sia in corso di validità.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria

CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo in formato elettronico .zip, ovvero .rar, ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuto dovranno essere, laddove richiesto, digitalmente firmati, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere rese nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità civili e penali, conseguenti alla falsità delle dichiarazioni rese.

In particolare, la dimostrazione della veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale resta onere della Stazione Appaltante, secondo le regole generali in materia di autocertificazione (capi II e III e art. 77 bis del D.P.R. n. 445/2000).

Nell'ipotesi di eventuale falsità delle stesse, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara per l'operatore inadempiente, alla denuncia dei fatti costituenti reato e alla segnalazione all'Autorità competente. Quest'ultima, previa verifica della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto di segnalazione e di falsa attestazione, nonché del dolo o della colpa grave del dichiarante, procederà all'iscrizione dell'impresa presso il casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto per il periodo di un anno ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

6.3. PREDISPOSIZIONE E INVIO DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Consorzio esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel che consente di predisporre:

- una busta telematica contenente la Documentazione Amministrativa;
- una busta telematica contenente l'Offerta Economica.

Al termine della predisposizione e sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione richiesta, l'offerta dovrà essere inviata tramite Sintel.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Sintel, inoltre, consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

6.4. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di

- partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

6.5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In base a quanto previsto dall'art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, per l'aggiudicazione della presente procedura sarà utilizzato il criterio del **minor prezzo**.

6.6. INFORMAZIONI VARIE SULLA PROCEDURA DI GARA

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere, con provvedimento motivato di annullamento della procedura, qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta valida per mancato rispetto di termini e/o modalità di presentazione, o per mancanza dei requisiti di partecipazione e/o di capacità generale e/o speciale indicati nella presente Lettera d'Invito, ovvero per motivi di pubblico interesse adeguatamente motivati, senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere anche qualora sia pervenuta una sola offerta valida.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

Nulla spetterà ai Concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa e onere sostenuto ai fini della partecipazione alla presente gara.

La documentazione presentata dal Concorrente non verrà in alcun caso restituita.

La gara darà vita al rapporto contrattuale intercorrente tra l'Aggiudicatario e il Consorzio di bonifica Territori del Mincio. Tale rapporto si costituirà successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva con la stipula del relativo contratto, in conformità a quanto statuito dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

Non sono previste sedute pubbliche in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza sull'argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni

operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.

6.7. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Il Concorrente dovrà occuparsi dell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di partecipazione richiesti del Concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma Sintel e nella presente Lettera d'invito. Ai fini della valida partecipazione alla procedura in oggetto, il Concorrente dovrà, pena esclusione dalla procedura medesima, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma Sintel contenente l'offerta in tutte le sue parti, come sopra indicate.

6.7.1 Apertura della documentazione amministrativa – verifica documentazione amministrativa

Nella prima seduta di gara, il R.U.P., coadiuvato dal seggio di gara, procederà, a verificare il tempestivo caricamento delle offerte sulla piattaforma Sintel e, una volta aperte le buste telematiche, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP, coadiuvato dal seggio di gara, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata con quanto richiesto nella presente lettera d'invito;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 4.4;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, d. Lgs. 50/2016, in materia di trasparenza.

6.7.2 Apertura delle offerte economiche – valutazione

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà eventualmente in altra successiva seduta, all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La Stazione Appaltante procederà dunque alla formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, del Codice. Nel caso in cui le offerte economiche di due o più concorrenti siano uguali, si procederà mediante sorteggio. All'esito delle operazioni di cui sopra, il R.U.P. redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto nel presente disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il RUP disporrà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione, in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

7. MODALITA' DI INVIO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il concorrente dovrà sottoporre la propria offerta **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 10/01/2020.**

7.1. Documentazione Amministrativa (step 1 Sintel)

Il Concorrente dovrà fornire, in forma telematica, la seguente documentazione:

- **Documento Gara Unico Europeo (DGUE):** Il Concorrente dovrà importare attraverso il servizio DGUE (al seguente link <https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=it>) il modello DGUE disponibile in formato elettronico ed allegato alla presente Lettera di invito (Richiesta_DGUE.xml). Il DGUE deve essere compilato nelle seguenti parti: Parte II, Sez. A-B-C-D; Parte III, Sez. A-B-C-D e Parte IV, Sez. A. È facoltà del Concorrente riutilizzare il DGUE già usato nell'ambito di una precedente procedura di gara. Una volta compilato, secondo quanto sopra indicato, il Concorrente, nell'apposita sezione "busta amministrativa", dovrà presentare il suddetto D.G.U.E. firmato digitalmente dal Legale Rappresentante della ditta concorrente;
- **Copia dell'attestazione SOA relativa alla categoria OG8, classifica I**, in corso di validità, nel caso in cui il concorrente ne sia in possesso;
- **PASSOE** rilasciato dal sistema AVCPASS di cui al precedente punto 4.2 della presente lettera d'invito;
- **Garanzia a corredo dell'offerta:** Ciascun Concorrente è tenuto a fornire a corredo dell'offerta una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, nonché una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o

dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

7.2. Offerta tecnica (step 2 Sintel)

Al **secondo step** del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico **non** deve inserire alcuna documentazione in quanto la presente procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo.

7.3. Offerta Economica (step 3 Sintel)

L'importo complessivo a base d'asta è pari ad €. 89.415,91 (IVA esclusa) comprensivo di €. 624,00 per oneri della sicurezza non ribassabili.

Il Concorrente dovrà indicare per ciascuna lavorazione prevista il valore della propria offerta, espresso come importo in euro, utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola.

Dovrà essere inoltre indicato il conseguente valore complessivo offerto, espresso in cifre e lettere, e il corrispondente ribasso percentuale utilizzando un massimo di tre cifre decimali dopo la virgola.

Resta inteso che qualora il valore complessivo e il ribasso percentuale non corrispondano a quanto risultante dal ricalcolo effettuato in sede di gara sugli importi offerte per le singole lavorazioni, prevarrà il valore ricalcolato corretto.

L'Offerta Economica dovrà essere quindi caricata direttamente sulla piattaforma Sintel, con le modalità in essa indicate.

7.4. Firma digitale del documento (step 4 Sintel)

Il concorrente dovrà scaricare il documento d'offerta in formato .pdf, riportante le informazioni immesse a sistema, e sottoscriverlo con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza.

Si rammenta che il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

7.5. Riepilogo ed invio dell'offerta (step 5 Sintel)

L'Operatore Economico per concludere l'invio dell'offerta deve allegare a Sistema il "Documento d'offerta" sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "Invia offerta" che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione **non consentono e non costituiscono** l'effettivo invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Invio offerta: Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare

l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DELL'INVIO DEFINITIVO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che, nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

In conformità all'art. 32, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, ciascun Concorrente non potrà presentare più di un'offerta. L'offerta dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

8. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti agli uffici consortili per i successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, procede alla verifica di quanto dichiarato in sede di gara ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016, il concorrente aggiudicatario, **entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto**, deve presentare la seguente documentazione:

1. il nome, il telefono e l'indirizzo e-mail del referente per l'esecuzione del contratto;
2. nominativo del soggetto debitamente delegato alla firma del contratto;
3. cauzione definitiva di cui al corrispondente articolo della presente Lettera d'invito;
4. polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Consorzio stesso a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari all'importo del contratto da stipulare. La stessa polizza deve inoltre assicurare il Consorzio contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori prevedendo un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

5. dichiarazione in merito all'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 della L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010;

6. Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1, lett. h del decreto legislativo n°81/2008.

In caso di inosservanza si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione della gara e al conseguente risarcimento dei danni cagionati, salva diversa decisione della stazione appaltante.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrante, prima dell'inizio della prestazione.

9. ULTERIORI GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'affidatario che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente la stazione appaltante, fatta salva l'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del contratto.

A tal fine l'aggiudicatario dei lavori è obbligato a costituire e consegnare al Consorzio almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Consorzio stesso a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari all'importo del contratto da stipulare.

La stessa polizza deve inoltre assicurare il Consorzio contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori prevedendo un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

10. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice etico e di comportamento" del Consorzio, pubblicato sul sito: <http://www.territoridelmincio.it>.

Detto codice, seppur non allegato alla presente Lettera d'Invito, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il Concorrente, pertanto, è tenuto a prendere visione del Codice medesimo e dei relativi contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati.

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto codice etico, l'Azienda avrà diritto di risolvere il contratto con l'Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito.

11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ex art. 209 del Codice.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

f.to Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Oliviero Zucchini)